



COMUNE DI  
**San Giuliano Milanese**

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---



**Ordinanza N.** 18  
**Data di registrazione** 05/05/2020

**OGGETTO:** MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – NORME CONCERNENTI I CIMITERI COMUNALI

### **SERVIZIO AUTONOMO SUPPORTO AL SINDACO**

#### **IL SINDACO**

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Decreto Legislativo 101/2018;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto Il decreto-legge 09 marzo 2020, n. 14, con particolare riferimento all'art. 14;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare



l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del P.G.R. N. 521 Del 04/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ";



Vista l'ordinanza del P.G.R. N. 532 Del 24/04/2020 "Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ";

Richiamato il proprio Decreto n. 04/2020 "Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Individuazione delle funzioni di supporto e nomina dei relativi referenti - attivazione unità di crisi locale – nomina referenti;"

Considerata la peculiare situazione socio-economica del territorio del Comune di S. Giuliano M.se;

Considerati i dati disponibili relativi al numero di persone contagiate, ricoverate, in isolamento domiciliare, decedute poiché affette da Covid-19;

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti citati le cui misure si considerano qui integralmente richiamate, sostenere fattivamente il rispetto delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione del contagio da Covid-19;

Ritenuto, ex art. 3 c2 D.L. 19/2020, di poter e dover integrare le disposizioni vigenti, con un ulteriore provvedimento che non sia in contrasto con le misure statali, né che ecceda i limiti ex art. 3 c. 1 DI 19/2020;

Preso atto delle considerazioni espresse dai rappresentanti delle funzioni della C.O.C. In data 30/04/2020;

Vista la propria ordinanza n. 15/2020;

Vista la circolare del Ministero della Salute avente da oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)";

Tenuto conto delle dimensioni dei cimiteri cittadini che consentono un distanziamento sociale adeguato al contenimento del contagio;

Dato atto che occorre regolamentare nel dettaglio la riapertura dei cimiteri;

**ORDINA**



fino all'emanazione di un proprio provvedimento di revoca la sostituzione del c. 4 dell'ordinanza sindacale n. 15/2020, con il seguente dispositivo:

1. L'accesso ai cimiteri deve avvenire nel rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) distanziamento di almeno un metro tra le persone;
  - b) uso di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti monouso;
  - c) è vietata ogni forma di assembramento di persone;
  - d) i varchi di accesso ai cimiteri sono ridotti ad uno per cimitero;
  - e) le visite all'interno dei cimiteri devono avere una durata non superiori a 30 minuti;
  - f) i visitatori non devono interferire con le eventuali operazioni cimiteriali e devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 5 metri dalle sepolture in corso;
  - g) i cortei funebri da espletarsi all'esterno dei cimiteri, purché conformi alle recenti disposizioni urgenti in termini di distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento, prevedono la presa in carico del feretro da parte del personale del servizio cimiteriale all'esterno dell'ingresso del cimitero;
  - h) le cerimonie funebri sono consentite all'interno dei cimiteri cittadini, purché svolte nei termini previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 ovvero:
    - devono espletarsi all'aperto, qualora le condizioni metereologiche lo consentano; di norma, non è possibile utilizzare chiese cappelle e/o altri spazi chiusi;
    - la partecipazione sia in caso di commiato al momento del funerale o di commiato differito presso l'avvenuta sepoltura è consentita, nel limite di un massimo di quindici persone, rispettando il percorso obbligato indicato dal personale cimiteriale;
    - è consentito transitare in prossimità del luogo di sepoltura una persona alla volta a rotazione mantenendo la distanza di sicurezza;
  - i) l'attività connessa ai servizi cimiteriali viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, relativa al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita da Azienda Speciale Servizi Farmaceutici E Socio-Sanitari San Giuliano Milanese in qualità di gestore del servizio cimiteriale, con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte del gestore cimiteriale e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
  - j) l'accoglimento del deposito in camera mortuaria fino a capienza dei soli defunti residenti nel Comune di San Giuliano Milanese o da tumulare nei cimiteri cittadini;



2. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza potranno disporre, su segnalazione del personale di Azienda Speciale Servizi Farmaceutici E Socio-Sanitari San Giuliano Milanese, in qualità di gestore del servizio cimiteriale, la chiusura giornaliera anticipata del cimitero nel caso in cui si verificassero assembramenti di persone o nel caso in cui non fosse possibile garantire il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali concernenti il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. In tal caso, i visitatori dovranno lasciare, immediatamente, l'area cimiteriale.
3. ASF Azienda Speciale Servizi Farmaceutici E Socio-Sanitari San Giuliano Milanese, in qualità di gestore del servizio cimiteriale, può adottare ulteriori provvedimenti atti a disciplinare l'ingresso nel cimitero delle imprese funerarie e/o marmisti, nella logica della riduzione al minimo delle occasioni di incontro fisico tra le persone e nel rispetto delle distanze tra persone.

#### **AVVERTE**

che, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza e dei seguenti provvedimenti emessi da Azienda Speciale Servizi Farmaceutici E Socio-Sanitari San Giuliano Milanese, si applica la sanzione amministrativa fino a 500 euro, ex art. 7 bis d. lgs 267/2000 e s.m.i., oltre le spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento

#### **DISPONE**

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune;
2. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla Segreteria Generale;
  - agli uffici comunali per le rispettive competenze;
  - al Comando di Polizia Locale di San Giuliano Milanese;
  - alla Tenenza dei Carabinieri San Giuliano Milanese;
  - al Responsabile del Settore Territorio, Ambiente, Attività Produttive del Comune di San Giuliano Milanese;

#### **RENDE NOTO**

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;
- e che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n.241/L990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla



COMUNE DI  
**San Giuliano Milanese**

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---

pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco  
**SEGALA MARCO / INFOCERT SPA**  
(atto sottoscritto digitalmente)